



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decreto Sanzionatorio

emesso ai sensi dell'art. 43 n. 2 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 46S-2020 a carico di Kim Chanhee

Premesso che

- A) a seguito dell'invio, in data 29 settembre 2020, di rapporto informativo da parte del Direttore di Torneo Sig.ra Carlotta Boni in relazione a quanto verificatosi da parte di Kim Chanhee in occasione della gara IV Trofeo Città di Piacenza disputatasi presso il Golf Club Croara in data 25/27 settembre 2020 veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Kim Chanhee così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- B) In data 1 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltra il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).
- C) In base al rapporto informativo risultava che Kim Chanhee avesse firmato e consegnato il proprio *score* che riportava alla buca 1 un risultato inferiore a quello effettivamente conseguito. L'errore "*è stato comunicato al comitato di gara dallo stesso giocatore che dopo essersi allontanato dalla recording area, si è accorto di avere firmato e consegnato uno score sbagliato*".
- D) In data 21 ottobre il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale emetteva provvedimento di fissazione della data della decisione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia e stabiliva che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella dell'ammonizione. Dal rapporto informativo risultava infatti di tutta evidenza la buona fede di Kim Chanhee che spontaneamente ed autonomamente aveva segnalato il proprio errore. Ciò non escludeva comunque la configurazione dell'illecito sia pure sotto un profilo meramente colposo. Kim Chanhee, giocatore di ottimo livello, avrebbe dovuto controllare il suo *score* con

attenzione buca per buca assicurandosi che i colpi segnati sullo *score* dal suo marcatore corrispondessero a quelli effettuati. Veniva pertanto contestato a Kim Chanhee di avere sottoscritto uno *score* con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, non ravvisandosi tuttavia l'elemento soggettivo del dolo.

E) Con comunicazione del 23 ottobre 2020 Kim Chanhee richiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 43, n. 2 del Regolamento di Giustizia, emette

Decreto Sanzionatorio

infliggendo a Kim Chanhee la sanzione dell'ammonizione, con avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

Milano 26 ottobre 2020



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)